

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2000 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2000

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il terzo trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne il regime d'importazione di banane nella Comunità.

(2) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

(3) I quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali sono stati fissati, per il terzo trimestre 2000, dal regolamento (CE) n. 1077/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

(4) Per i quantitativi oggetto di domande di titoli e che, secondo il caso, sono inferiori o non superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati per il trimestre di cui trattasi, i titoli sono rilasciati per i quantitativi chiesti. Tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi chiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi. È pertanto necessario stabilire una percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo per l'origine o le origini considerate.

(5) È opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titoli in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili.

(6) Le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per l'importazione di banane nel terzo trimestre 2000 sono rilasciati titoli d'importazione:

- a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,6136, di 0,7754, di 0,8492 e di 0,5790, per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine «Colombiana», «Costa Rica», «Ecuador» e «Altre»;
- b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo per una origine diversa da quelle menzionate alla lettera a).

Articolo 2

In allegato sono fissati i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il terzo trimestre del 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 121 del 23.5.2000, pag. 4.